

**DELIBERAZIONE 27 AGOSTO 2015
425/2015/R/TLR**

**PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 339/2015/R/TLR
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
INFRASTRUTTURE DI TELERISCALDAMENTO E DI TELERAFFRESCAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 agosto 2015

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 232/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr) e l'Allegato A, recante "*Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di obblighi di natura informativa per i soggetti regolati nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento*";
- la determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 9 luglio 2015, 1/2015 – TLR (di seguito: determina 1/2015-TLR).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione ed *enforcement* nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr, l'Autorità ha individuato, tra le aree di intervento iniziali e prioritarie nei suddetti settori le attività connesse con

- l'analisi dell'assetto del comparto quali, ad esempio, il censimento completo degli operatori e delle infrastrutture di rete esistenti e in costruzione - ivi incluse le informazioni relative alle unità di generazione connesse a tali reti;
- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
 - l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni;
 - con deliberazione 339/2015/R/tlr l'Autorità ha previsto specifici obblighi di natura informativa per i soggetti operanti nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
 - in particolare, ai sensi dell'articolo 2, dell'Allegato A, alla citata deliberazione 339/2015/R/tlr, tutti i soggetti che operano nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento svolgendo una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima deliberazione sono tenuti ad inviare all'Autorità le proprie informazioni anagrafiche tramite il protocollo informatico denominato "*Anagrafica Operatori*";
 - inoltre, ai sensi dell'articolo 4, del medesimo Allegato A, alla deliberazione 339/2015/R/tlr, i gestori di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono tenuti a comunicare all'Autorità, tramite il protocollo informatico denominato *Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*, i dati e le informazioni relative alle reti esercite, secondo le modalità operative definite con successiva determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
 - il comma 2 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 4, dell'Allegato A, alla deliberazione 339/2015/R/tlr, dispongono che, in sede di prima attuazione, la trasmissione delle suddette informazioni debba avvenire entro e non oltre il 30 agosto 2015 e che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 4 si intendano riferite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 102/14;
 - alcuni operatori hanno presentato istanza di proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 4, dell'Allegato A, alla deliberazione 339/2015/R/tlr in ragione del fatto che tali adempimenti costituiscono un'innovazione nel settore e comportano un'operazione di reperimento e sistematizzazione dei dati richiesti, particolarmente onerosa per i soggetti che gestiscono un numero elevato di reti, accompagnando tale istanza con l'impegno di iniziare comunque il prima possibile il caricamento dei dati e delle informazioni richieste;
 - sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni dalle quali emerge l'esigenza, per taluni soggetti, di disporre di più tempo per adempiere agli obblighi informativi introdotti con la deliberazione 339/2015/R/tlr.

RITENUTO CHE:

- in fase di prima attuazione, le summenzionate disposizioni in materia di obblighi informativi abbiano comportato un'attività di sistematizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni che per alcuni operatori possa essere risultata complessa; tale attività riguarda peraltro, a rigore, le sole informazioni relative alle infrastrutture di rete da trasmettere nell'ambito dell'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*, e non anche la mera iscrizione all'*Anagrafica Operatori*;
- sia, pertanto, opportuno prorogare al 30 settembre 2015 il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 339/2015/R/tlr per la trasmissione dei dati e delle informazioni tramite l'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*;
- la proroga del predetto termine renda opportuno disporre comunque anche la proroga, per un periodo correlato, del termine per adempiere al diverso obbligo di iscrizione dell'*Anagrafica Operatori* di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 339/2015/R/tlr

DELIBERA

1. di prorogare, al 30 settembre 2015, i termini di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 339/2015/R/tlr;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni